



COMUNE DI POFI

Provincia di Frosinone

Medaglia d'argento al Merito Civile

Piazza Municipio, 1 - 03026 Pofi (FR) - Tel. 0775 380013 - P.IVA 00274730605
web: www.comune.pofi.fr.it - email: protocollo@comune.pofi.fr.it - pec: comunepofi@pec.it

CARNEVALE POFANO

DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI A PREMI

CARRI ALLEGORICI – GRUPPI ALLEGORICI -

GRUPPI MASCHERATI, MASCHERE E COSTUMI ORIGINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente Disciplinare regola i termini e le modalità per la partecipazione ai Concorsi a premi del Carnevale di Pofi.

Articolo 2

Definizioni

1. Il Carnevale di Pofi è la manifestazione artistico-culturale e sociale che si svolge nel territorio comunale di Pofi, a cadenza annuale, tradizionalmente nella domenica antecedente l'inizio della Quaresima cattolica, e innovativamente anche nella stagione estiva, con festeggiamenti, giochi e fantasiosi, «fermento di musica, luci, colori e magia spettacolare», in pubbliche parate, caratterizzati dall'uso del mascheramento e da una partecipazione diretta, spontanea e coinvolgente, risvegliata dalle scenografie e dalle coreografie dei carri e gruppi allegorici in sfilata.
2. Nel suo ambito sfoggiano, quali Categorie di partecipazione,
 - **Carri Allegorici:** strutture trainabili sormontate da grandi manufatti e/o opere in cartapesta raffiguranti allegoricamente, persone e/o scene, il tutto animato dal movimento degli stessi manufatti, da musica e dal brio dei figuranti a bordo;
 - **Gruppi Allegorici:** strutture simili ai «carri», ma di dimensioni distintamente più ridotte, «mini carri», accompagnati da figuranti in maschera, che vanno anche a costituire il «gruppo coreografico»
 - **Gruppi Mascherati:** insieme di persone, in numero **non inferiore a cinque [5] unità**, riunite così da formare un tutto, travestite e truccate in maniera insolita che animano le strade della città con canti, voci, balli e scherzi;
 - **Maschere e Costumi originali:** gruppo di persone mascherate, composto da un **minimo di una ad un massimo di quattro unità**, che abbia un tema comune e partecipi in modo autonomo all'intero percorso della sfilata.

3. Ai fini della presente disciplina rilevano, altresì, con la corrispondente esplicitazione,
- a) il Comune: il Comune di Pofi;
 - b) il Regolamento: il presente Disciplinare;
 - c) il Direttore di Sfilata: referente unico designato dal Comune per le disposizioni sull'andamento delle sfilate, nei rapporti sia con i Carri e Gruppi partecipanti sia con le Autorità;
 - d) la Giuria tecnica: collegio cui è affidato il compito di valutare i partecipanti e, quindi, di stilare la Classifica; è costituito da cinque componenti individuati dal Comune per adeguate capacità di critica e di giudizio maturate, per esperienza personale o professionale, in campi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cultura in genere, l'arte, lo spettacolo, l'artigianalità, il turismo, l'editoria, la famiglia, l'istruzione e formazione, il sociale, le istituzioni; i nominativi dei Giurati non saranno comunicati o resi pubblici.

Articolo 3 **Organizzazione dei Corsi mascherati**

- 1 - L'organizzazione dei corsi mascherati è di esclusiva competenza del Comune.
- 2 - Il Comune comunica ai Partecipanti, collettivi e individuali, ovvero ai loro Rappresentanti legali, il nome del Direttore di Sfilata, ai quali dover far riferimento per qualsiasi necessità.

Premi

- 1 - Il Comune potrà prevedere premi o contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Partecipanti, per le varie Categorie in concorso.
- 2 - Il Comune renderà noti i premi o contributi successivamente al termine di adesione dei partecipanti ai corsi mascherati.
- 3 - La liquidazione del contributo avverrà a fronte delle spese sostenute e rendicontate, da dimostrare con documenti fiscalmente validi.

TITOLO II

CARRI ALLEGORICI

Articolo 4

Ammissibilità al Concorso dei Carri Allegorici

- 1 - Al Concorso per i Carri Allegorici sono ammessi soltanto i manufatti con le caratteristiche essenziali di cui alla relativa definizione accolta nel presente Regolamento.
- 2 - Le opere devono essere in cartapesta ed ispirate a temi allegorico-carnevaleschi, a motivi di satira e costume, a creatività e fantasia. È vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la morale e la religione.

-Ogni Gruppo Allegorico nomina un proprio Rappresentante legale, se del caso anche diverso dal proprio Costruttore, che sarà unico referente nei rapporti con il Comune.
- 3 - L'ammissione viene valutata dal Comune, con decisione insindacabile, anche per l'eventuale caso di esclusione. Il Comune può prevedere sopralluoghi presso i punti di realizzazione dei carri allegorici.

Articolo 5

Domanda di Partecipazione dei Carri Allegorici

1. Specifico Avviso pubblico indicherà modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione.
2. La domanda di partecipazione è sottoscritta dal Rappresentante legale del Carro Allegorico e deve riportare il nome del Carro Allegorico.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - una breve relazione descrittiva dell'allegoria rappresentata;
 - un bozzetto del Carro Allegorico;
 - documentazione fotografica dei lavori svolti progressivamente.
4. Con la domanda di partecipazione il Rappresentante legale del Carro Allegorico sottoscrive altresì specifica dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Articolo 6

Prescrizioni tecniche per i Carri Allegorici

- 1 - Le dimensioni dei rimorchi e/o pianali possono essere di **lunghezza massimo 10,00 metri, di larghezza massimo 3,00 metri e di altezza massimo 4,50 metri.**
- 2 - Le ruote del trattore e del rimorchio devono essere in materiale idoneo ad evitare di danneggiare il manto stradale urbano.
- 3 - Il Carro Allegorico deve essere dotato di impianto elettrico a norma e deve essere fornito di generatore elettrico autonomo, con caratteristiche o modalità di impiego tali da rendere minime le emissioni sonore e aeree inquinanti. I tubi di scarico devono essere direzionati verso l'alto, assolutamente non verso il pubblico.

- 4 - Il Carro Allegorico deve essere animato con musiche ad un volume rispettoso delle soglie consentite dalla normativa vigente. Gli amplificatori non devono superare i seimila watt [6000 w] di potenza.
- 5 - Il Carro Allegorico deve essere dotato di estintori omologati e di protezioni laterali per la sicurezza dei trasportati.
- 6 - Il Carro Allegorico deve rispettare ogni altra disposizione normativa e amministrativa e adottare ogni cautela possibile a tutela della salute, dell'ambiente e dell'ordine pubblico, nell'interesse sia dei propri operatori sia dei figuranti sia del pubblico e terzi, essendo il suo Rappresentante avvertito delle responsabilità, civili, penali e amministrative, in cui si incorre in caso di inosservanza.

Articolo 7

Sfilate dei Carri Allegorici

1. I Carri Allegorici **devono essere completamente montati e allestiti, anche negli impianti di illuminazione, musica e amplificazione, pronti alla parata, nella data e nel luogo comunicati nei giorni immediatamente precedenti all'evento.**
2. Salvo oggettivo impedimento, è fatto obbligo ai Rappresentanti legali dei Carri Allegorici di partecipare personalmente alle sfilate. Salvo necessità di sostituzione, è in facoltà di ciascun Rappresentante legale di nominare un proprio Delegato nei rapporti con il Direttore di Sfilata e con le Autorità, a garanzia dell'ordine pubblico.
3. Il Rappresentante del Carro si impegna a tenere a disposizione tutto il personale, ivi incluso il gruppo coreografico, anche in presenza di avverse condizioni atmosferiche, in modo da consentire, ad insindacabile decisione del Comune, di dar corso comunque alla manifestazione.
4. Nella sfilata, ciascun Carro deve esporre un cartello che indichi il nome dell'Allegoria.
5. L'ordine di sfilata e di posizione del Carro Allegorico sul percorso, ad inizio e a fine parata, viene stabilito mediante sorteggio e comunicato dal Direttore di Sfilata entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'esibizione.
6. L'orario di avvio della parata del Carro Allegorico verrà comunicato dal Direttore di Sfilata.
7. I conducenti dei trattori o comunque del mezzo di spostamento del Carro dovranno attenersi soltanto ed esclusivamente alle direttive impartite dal Direttore di Sfilata ovvero da incaricati di questo in merito all'andamento del traino durante i corsi mascherati, salvo ordini dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale.
8. Durante lo svolgimento della sfilata, è fatto assoluto divieto ai Carri Allegorici di effettuare fermate lungo il percorso non funzionali all'ordinato svolgersi della parata.
9. I Carri Allegorici devono, in generale, prestare attenzione e ottemperare alle disposizioni e istruzioni che vengono impartite dal Direttore di Sfilata e/o dai suoi incaricati. Il Comune si riserva la decisione di effettuare le sfilate in date diverse da quelle previste nel Programma ufficiale.
10. I Carri Allegorici si impegnano a partecipare ad eventuali altre sfilate anche in periodi dell'anno diversi rispetto a quello del Carnevale tradizionale.
11. - Il Rappresentante legale si impegna a mettere a disposizione il Carro Allegorico ed il personale, operatori e figuranti, per riprese televisive o per altro scopo promozionale del Carnevale, anche in date e orari diversi da quelli dei Corsi mascherati preventivamente concordati.

Articolo 8

Valutazione e Classifica dei Gruppi Allegorici

- 1 - La graduatoria sarà redatta dalla Giuria tecnica.

- 2 - Per ogni Carro Allegorico in concorso, ciascun Giurato esprimerà un punteggio da 1 a 10, non frazionabili, per ciascuno dei seguenti parametri:
- a) estetica emozionale - estetica complessiva, di prevalente impatto, del Gruppo;
 - b) cartapesta - qualità di fattura, colorazione e movimento delle opere in cartapesta;
 - c) tema – particolarità del tema artistico, culturale o sociale trattato;
 - d) allegoria – particolarità del significato riposto e allusivo oltre l'apparente concreto dei manufatti;
 - e) dimensioni - dimensione strutturale;
 - f) numerosità - dimensione numerica, ovvero numerosità dei figuranti;
 - g) costumi – originalità, estrosità, qualità e colori del mascheramento dei figuranti;
 - h) eco-sostenibilità e sicurezza – grado di adozione di misure sia di antinquinamento sonoro e aereo sia di compatibilità tra divertimento e incolumità di operatori e pubblico;
 - i) animazione – animazione durante la parata;
 - j) esibizione – coreografia ed esibizioni.
- 3 - La sommatoria, su base 100, dei punti espressi da ognuno dei Giurati per ciascuno dei criteri di valutazione costituisce il voto complessivo dello stesso Giurato. La sommatoria, su base 1.000, dei voti complessivi di ognuno dei Giurati per ciascun Carro costituisce il voto globale di classifica dello stesso Gruppo.
- 4 - La Giuria tecnica, con apposita motivazione e per l'edizione in corso, può stabilire criteri di valutazione e di punteggio diversi da quelli prestabiliti dal Regolamento.
- 5 - Il giudizio della Giuria tecnica è insindacabile e inappellabile.

Articolo 9

Inosservanza a norme e principi del Concorso per Carri Allegorici

La inosservanza delle modalità di partecipazione e svolgimento del Concorso commessa con dolo o colpa grave, ovvero con deliberato intento di pregiudizio o con negligenza, imprudenza e imperizia rispetto a basilari e chiare regole di comportamento, non rinvenendo ragioni esimenti, scriminanti o scusanti, quali forza maggiore, o anche indipendenti dalla volontà dell'agente, comporterà conseguenze, anche cumulabili, come segue:

- A) esclusione dalla classifica e, quindi, dall'attribuzione di qualsiasi premio o contributo, oltre al risarcimento dei danni all'immagine del Carnevale e del Comune, per l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni impartite dal Comune tanto da ostacolare in maniera grave e con clamore il normale svolgimento delle sfilate;
- B) esclusione dalla classifica e, quindi, dall'attribuzione di qualsiasi premio o contributo, per la mancata partecipazione del Carro Allegorico;
- C) penale ovvero riduzione del premio e contributo pari al sessanta per cento [60%] di quanto previsto, per l'avvenuta utilizzazione in precedenti occasioni di manufatti presentati al Concorso in atto;
- D) penale ovvero riduzione del premio e contributo pari al cinque per dieci [10%] di quanto previsto,

- 1) per il mancato rispetto delle dimensioni dei rimorchi e/o pianali del Carro Allegorico;
 - 2) per la presentazione in sfilata di manufatti incompleti;
 - 3) per il ritardo nell'inizio della sfilata dal Carro Allegorico, se superiore a dieci [10] minuti;
 - 4) per l'inosservanza dell'ordine di sfilata e di posizione del Carro Allegorico sul percorso, ad inizio e a fine parata;
 - 5) per l'inosservanza alle direttive sull'andamento della marcia o del traino durante i corsi mascherati impartite dal personale competente;
- E) penale ovvero riduzione del premio del 20% di quanto previsto, per l'uso improprio dell'impianto musicale e di amplificazione, quale il superamento delle soglie di volume consentite, rispetto alle finalità strettamente attinenti al corso mascherato e alle animazioni serali, nonché la violazione delle direttive al riguardo dei responsabili dell'organizzazione.

TITOLO III

GRUPPI ALLEGORICI

Articolo 10

Ammissibilità al Concorso dei Gruppi Allegorici

- 1 - Al Concorso per Gruppi Allegorici sono ammessi soltanto gli insiemi di persone con le caratteristiche essenziali, tra cui la numerosità, che si avvalgono di un carro, non in cartapesta o in cartapesta, che per le caratteristiche differisca dalla definizione di Carro Allegorico di cui al presente regolamento.
- 2 - È vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la morale e la religione.
- 3 - Ogni Gruppo Allegorico nomina un proprio Rappresentante legale, che sarà unico referente nei rapporti con il Comune.
- 4 - Non possono partecipare al Concorso i Gruppi Allegorici la cui entificazione, per denominazione, o rappresentanza risulti avere in corso pendenze o contenziosi con il Comune.
- 5 - L'ammissione viene valutata dal Comitato Organizzatore, con decisione insindacabile, anche per l'eventuale caso di esclusione.

Articolo 11

Domanda di Partecipazione dei Gruppi Allegorici

- 1 - Specifico Avviso pubblico indicherà modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione.
- 2 - La domanda di partecipazione è sottoscritta dal Rappresentante legale del Gruppo Allegorico; deve riportare il nome del Gruppo; deve indicare il numero di partecipanti alla mascherata; il nome dell'Allegoria;
- 3 - Con la domanda di partecipazione il Gruppo Allegorico sottoscrive altresì specifica dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Articolo 12

Sfilate dei Gruppi Allegorici

- 1 – Salvo oggettivo impedimento, è fatto obbligo ai Rappresentanti legali dei Gruppi Allegorici di partecipare personalmente alle sfilate. Salvo necessità di sostituzione, è in facoltà di ciascun Rappresentante legale di nominare un proprio Delegato nei rapporti con il Direttore di Sfilata e con le Autorità, a garanzia dell'ordine pubblico.
- 2 - Il Rappresentante del Gruppo si impegna a tenere a disposizione tutto il personale, ivi incluso il gruppo coreografico, anche in presenza di avverse condizioni atmosferiche, in modo da consentire, ad insindacabile decisione del Comune, di dar corso comunque alla manifestazione.
- 3 – L'ordine di sfilata e di posizione del Gruppo Allegorico sul percorso, ad inizio e a fine parata, viene stabilito mediante sorteggio e comunicato dal Direttore di Sfilata entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'esibizione.
- 4 – L'orario di avvio della parata del Gruppo Allegorico verrà comunicato dal Direttore di Sfilata.

- 5 – I Gruppi Allegorici devono, in generale, prestare attenzione e ottemperare alle disposizioni e istruzioni che vengono impartite dal Direttore di Sfilata e/o dai suoi incaricati.
- 6 - Il Comune si riserva la decisione di effettuare le sfilate in date diverse da quelle previste nel Programma ufficiale.
- 7 - I Gruppi Allegorici si impegnano a partecipare ad eventuali altre sfilate anche in periodi dell'anno diversi rispetto a quello di prima parata.
- 8 - Il Rappresentante legale si impegna a mettere a disposizione il Gruppo Allegorico ed il personale, operatori e figuranti, per riprese televisive o per altro scopo promozionale del Carnevale, anche in date e orari diversi da quelli dei Corsi mascherati preventivamente concordati.

Articolo 13

Valutazione e Classifica dei Gruppi Allegorici

- 1 - La graduatoria sarà redatta dalla Giuria tecnica.
- 2 - Per ogni Gruppo Mascherato in concorso, ciascun Giurato esprimerà un punteggio da 1 a 20, non frazionabili, per ciascuno dei seguenti parametri:
 - a) estetica emozionale - estetica complessiva, di prevalente impatto, del Gruppo;
 - b) costumi – originalità, estrosità, qualità e colori del mascheramento dei figuranti, considerando anche l'eventuale componente strutturale del Gruppo, vale a dire la dotazione accessoria mobile, e l'eventuale integrazione con l'uso di cartapesta;
 - c) tema – particolarità del tema artistico, culturale o sociale trattato, considerando anche l'eventuale componente allegorica, vale a dire la particolarità del significato riposto e allusivo oltre l'apparente concreto del realizzato;
 - d) numerosità e animazione - dimensione numerica, ovvero numerosità dei figuranti, e animazione durante la parata;
 - e) esibizione – coreografia ed esibizione finale.
- 3 - La sommatoria, su base 100, dei punti espressi da ognuno dei Giurati per ciascuno dei criteri di valutazione costituisce il voto complessivo dello stesso Giurato. La sommatoria, su base 1.000, dei voti complessivi di ognuno dei Giurati per ciascun Gruppo costituisce il voto globale di classifica dello stesso Gruppo.
- 4 - La Giuria tecnica, con apposita motivazione e per l'edizione in corso, può stabilire criteri di valutazione e di punteggio diversi da quelli prestabiliti dal Regolamento.
- 5 - Il giudizio della Giuria tecnica è insindacabile e inappellabile.

Articolo 14

Inosservanza a norme e principi del Concorso per Gruppi Mascherati

- 6 – Si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 9.

TITOLO IV

GRUPPI MASCHERATI, MASCHERE E COSTUMI ORIGINALI

Articolo 15

Ammissibilità al Concorso dei Gruppi Mascherati, Maschere e Costumi originali

- 1 - Al Concorso per Maschere e Costumi originali sono ammesse soltanto le persone mascherate, singole o aggregate, con le caratteristiche essenziali, tra cui la numerosità massima, di cui alla relativa definizione accolta nel presente Regolamento.
- 2 - È vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la morale e la religione.
- 3 - Se è costituita da più persone, la Maschera nomina un proprio Rappresentante legale, che sarà unico referente nei rapporti con il Comune.
- 4 - L'ammissione viene valutata dal Comune, con decisione insindacabile, anche per l'eventuale caso di esclusione.

Articolo 16

Domanda di Partecipazione Maschere

- 1 - Specifico Avviso pubblico indicherà modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione.
- 2 - La domanda di partecipazione è sottoscritta dalla Maschera individuale ovvero, in caso di più persone nei limiti consentiti, dal Rappresentante legale della Maschera; deve riportare il nome della Maschera; deve indicare il nome degli eventuali più partecipanti alla mascherata; può, facoltativamente, essere corredata dal bozzetto della Maschera che si presenta.
- 3 - Con la domanda di partecipazione la Maschera sottoscrive altresì specifica dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.
- 4 - Il Comune potrà promuovere la partecipazione di Maschere anche al di fuori del Concorso e con modalità diverse dallo stesso.

Articolo 17

Valutazione e Classifica delle Maschere e Costumi originali

- 1 - La graduatoria sarà redatta dalla Giuria tecnica.
- 2 - Per ogni Maschera in concorso, ciascun Giurato esprimerà un punteggio per ciascuno dei seguenti parametri e secondo la relativa scala:
 - a) estetica emozionale - estetica complessiva, di prevalente impatto, della Maschera, considerando anche l'eventuale coreografia ed esibizione finale; punteggio da 1 a 40, non frazionabili;
 - b) costume - originalità, estrosità, qualità e colori del mascheramento, considerando anche l'eventuale integrazione con l'uso di cartapesta; punteggio da 1 a 30, non frazionabili;

- c) tema – particolarità del tema artistico, culturale o sociale trattato, considerando anche l'eventuale componente allegorica, vale a dire la particolarità del significato riposto e allusivo oltre l'apparente concreto del realizzato; punteggio da 1 a 30, non frazionabili;
- 3 - La sommatoria, su base 100, dei punti espressi da ognuno dei Giurati per ciascuno dei criteri di valutazione costituisce il voto complessivo dello stesso Giurato. La sommatoria, su base 1.000, dei voti complessivi di ognuno dei Giurati per ciascuna Maschera costituisce il voto globale di classifica della stessa Maschera.
- 4 - La Giuria tecnica, con apposita motivazione e per l'edizione in corso, può stabilire criteri di valutazione e di punteggio diversi da quelli prestabiliti dal Regolamento.
- 5 - Il giudizio della Giuria tecnica è insindacabile e inappellabile.

Articolo 18

Inosservanza a norme e principi del Concorso per Maschere

La inosservanza delle modalità di partecipazione e svolgimento del Concorso e, segnatamente, delle disposizioni e istruzioni impartite dal Comune di Pofi e dal Direttore di Sfilata al fine di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, comporterà conseguenze graduabili, in base alla gravità, dalla decurtazione del punteggio globale di classifica, da un minimo del cinque [5] per cento ad un massimo del trenta [30] per cento, sino alla esclusione dalla classifica e, quindi, dall'attribuzione di qualsiasi premio o contributo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI FINALI

Articolo 19
Sponsorizzazione dei Partecipanti

I Partecipanti possono promuoversi e pubblicizzarsi, a mezzo anche di manifesti e volantini, avvalendosi liberamente di sponsor, senza limiti prestabiliti.

Articolo 20
Utilizzo delle Immagini

Riguardo alla manifestazione complessiva, alle parate e agli eventi collaterali, il Comune si riserva, in esclusiva, e comunque ad esso si riconosce il diritto all'utilizzo delle immagini per fini istituzionali, promozionali, televisivi, radiofonici e giornalistici, nonché il diritto allo sfruttamento sia di immagini commerciali e televisive sia delle fotografie per documentari, produzioni cinematografiche e prodotti editoriali.

Articolo 21
Avviso Pubblico

Con specifico Avviso Pubblico si dettaglieranno, tra l'altro:

- a) Date degli eventi relativi al Carnevale;
- b) modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione;

Articolo 22
Accettazione incondizionata del Regolamento

La partecipazione al Concorso comporta, di per sé, in capo agli partecipanti individuali e collettivi, ai rispettivi Rappresentanti legali, ai rispettivi Costruttori e realizzatori, agli ideatori e disegnatori dei bozzetti e a quanti altri fanno parte della relativa organizzazione e animazione, l'accettazione del presente.